

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Ufficio Stato giuridico e normativa

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA
Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it
Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: 1

OGGETTO: Assenza per l'esercizio del diritto di voto. In particolare in occasione del Referendum 22-23 marzo 2026.

A **ELENCO INDIRIZZI (in allegato)**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pervengono presso questa Direzione Generale numerosi quesiti in tema di riconoscimento del permesso per esercitare il diritto di voto, con particolare riferimento al referendum del 22 e 23 marzo pp.vv.

A tal riguardo, ad integrazione di quanto già disciplinato al punto 2 della circolare M_D GCIV REG2018 0014552 del 01-03-2018 ([circolare.pdf](#)), alla quale integralmente si rimanda, si formulano, per maggior completezza di informazione, alcuni ulteriori chiarimenti in merito all'istituto dell'“Assenza per l'esercizio del diritto di voto”.

Per l'esercizio del diritto di voto, la normativa vigente non riconosce alcun tipo di permesso specifico o straordinario in materia.

Pertanto il dipendente che, anche durante il periodo di prova, debba raggiungere il proprio Comune di residenza - diverso e distante da quello in cui ha sede l'Ente di servizio - per esercitare il suo diritto di voto può utilizzare, per la giornata lavorativa (solitamente il lunedì), gli istituti giuridici dell'assenza previsti dal CCNL: permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari ex art.25 CCNL 2019/2021; riposo compensativo ex art.25, comma 6, CCNL 2016/2018; ferie ovvero festività soppresse.

Costituisce eccezione la particolare situazione - cui fa riferimento anche la circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 1 dicembre 1992, n. 6719/92/10.0.235 recante disposizioni relative alla materia di cui all'oggetto - del personale **che ha richiesto il trasferimento di residenza anagrafica nel Comune ove ha sede l'ente di servizio, entro 20 giorni dalla data del trasferimento ovvero dell'assunzione in servizio**, secondo le previsioni dell'art. 13 del DPR 30/05/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) **ma non ha ancora ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali.**

In tale ipotesi, al dipendente che abbia esibito la prova di essersi recato al seggio è riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede dell'ufficio, ai sensi degli artt. 118 del DPR 30/03/1957 n. 361 e art.1 del discendente Decreto MEF (allora Ministero del Tesoro) del 5 marzo 1992.

Nel caso in cui ricorra la circostanza di cui sopra, al dipendente va riconosciuto il trattamento di missione entro i seguenti limiti temporali, comprensivi anche del tempo di viaggio di andata e ritorno:

- n. 1 giorno per località distanti da 350 a 700 Km;
- n. 2 giorni per distanze superiori a 700 Km.

In conclusione, il permesso retribuito in argomento e il trattamento di missione spettano solo se il dipendente è stato recentemente trasferito di sede ovvero assunto presso un ente ubicato in un comune diverso da quello di residenza anagrafica, abbia richiesto il trasferimento della residenza anagrafica entro 20 giorni dalla data del trasferimento ovvero dall'assunzione in servizio e si trovi nella condizione di non aver ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali del nuovo comune di residenza.

Se invece il dipendente ha mantenuto volontariamente la residenza in un altro comune senza aver richiesto il trasferimento di residenza anagrafica, non ha diritto ai benefici di cui sopra.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, e che può essere consultata - unitamente a tutte le altre circolari - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria DE PAOLIS